

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER LA FORNITURA VEICOLI DESTINATI AL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - **LOTTO 3**: n.

1 macchina operatrice tipo minipala cingolata e n.

1 macchina operatrice tipo minipala gommata.

IMPORTO: € 90.000,00 oltre I.V.A.

Premesso che:

- in data 01 agosto 2007 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la reciproca collaborazione nelle attività di Protezione Civile;
- l'art. 11 del suddetto accordo prevede che la Regione Piemonte possa supportare le iniziative di forniture di mezzi ed attrezzature di soccorso in comodato d'uso gratuito alla Direzione Regionale VVF per potenziare l'operatività dei presidi VVF permanenti e volontari nel territorio regionale, sia con acquisti diretti della

Regione stessa, che con il coinvolgimento di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati;

- con nota prot. n. 51265 del 19.07.2010, la Direzione Regione VVF ha trasmesso al Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. della Regione Piemonte i Capitolati Speciali d'Appalto per le procedure d'acquisto delle forniture stabilite nell'ambito dell'accordo dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui all'art. 15 dell'accordo stesso;
- con determinazione del Direttore Regionale della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 3238 del 29.11.2010 si è proceduto all'indizione di gara a procedura aperta per la fornitura di veicoli destinati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco suddivisa in quattro Lotti, approvando nel contempo i relativi Capitolati Speciali d'Appalto, in seguito C.S.A.;
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto

all'approvazione del bando e del disciplinare di gara;

- a seguito dell'esperimento della predetta procedura ad evidenza pubblica, con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la fornitura è stata affidata definitivamente a \_\_\_\_\_( lotto\_\_\_\_\_ ) per un importo complessivo di \_\_\_\_\_;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), con sede in Torino, Via \_\_\_\_\_, in persona del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Piemonte, di seguito denominata "Il Committente".

E: la \_\_\_\_\_rappresentata dal \_\_\_\_\_in qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/06 s.m.i., di seguito denominata l'Appaltatore, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART.1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

#### ART. 2 - OGGETTO

Il Committente affida all'Appaltatore la fornitura di 1 macchina operatrice tipo minipala cingolata e n. 1 macchina operatrice tipo minipala gommata - LOTTO 3.

#### ART. 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- b) C.S.A.;
- c) Allegati di cui all'art. 22 del presente contratto.
- d) Offerta dell'Appaltatore

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.;(II) bando di gara e documento complementare

"Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) C.S.A.;
- c) Leggi, regolamenti e norme in materia

ART. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CUSTODIA AUTOMEZZI.

La fornitura oggetto d'appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 210 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.

La consegna di ogni lotto della fornitura o di ogni singola categoria di veicoli avverrà dopo favorevole collaudo ed accettazione da parte dell'amministrazione appaltante.

L'appaltatore dovrà effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese nel luogo, modi e termini previsti nel contratto. Tutte le spese di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i

diritti di qualsiasi natura saranno a carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a ricoverare e custodire fino alla consegna i veicoli costituenti la fornitura o la partita collaudata ed accettata nei propri locali senza alcun compenso. Durante tale periodo resteranno a carico dell' Appaltatore le spese per la custodia e l'assicurazione del materiale contro danni di qualsiasi genere, incendio e furto.

Gli autoveicoli allestiti saranno consegnati in condizione di pronto all'impiego. Tale condizione dovrà risultare dai verbali di consegna. Con la locuzione di "pronto all'impiego" si intende che i veicoli saranno completi di tutte le loro parti, in perfetta efficienza, rifiniti dal punto di vista estetico, completi di batteria di accumulatori carica, con i fluidi di funzionamento a livello corretto e rifornimento di non meno di 1/3 della capacità del serbatoio del carburante.

Gli automezzi saranno completi di trousse di attrezzi di comune impiego, ruota di scorta, calzatoie e triangolo.

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Committente , prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) il quale dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali. Il D.E.C. potrà avvalersi del supporto tecnico da parte del personale della Direzione Regionale VVF del Piemonte.

ART. 6 - PENALI

Eventuali ritardi nella consegna della fornitura in oggetto, rispetto alla tempistica indicata all'art. 4 del presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione della fornitura secondo la procedura di collaudo indicata nel CSA all'art.\_\_\_\_\_, procederà alla corresponsione del corrispettivo calcolato a misura.

Il Committente provvederà al pagamento delle fatture entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,10%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti:

---

---

---

---

---

---

---

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  
FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

#### ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, e dai rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per tutta la durata del presente contratto con massimali minimi, rilasciata da \_\_\_\_\_, pari ad € 750.000,00 con sottolimiti per singolo prestatore, di € 500.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti

dalla suddetta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Qualora il Fornitore sia una società produttrice, prima della sottoscrizione del contratto , oltre alla predetta polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 750.000,00 dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile prodotto con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

#### ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ fino alla concorrenza di €\_\_\_\_\_.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del

Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione rilasciato dal DEC dell'avvenuta fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

#### ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
- reiterata ed accertata morosità nella consegna dei mezzi oggetto di fornitura: qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna di cui all'art. 4 del presente contratto , il Committente potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., fermo

restando l'applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni all'Appaltatore. Trascorso tale ulteriore termine il Committente procederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall'Appaltatore.

I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in

particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

All'Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; fatta salva la possibilità, da parte del Committente, di richiedere il risarcimento dei danni.

Si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale,

del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore del materiale installato per il presente oggetto di fornitura, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### ART. 12 - RECESSO UNILATERALE

E' facoltà delle parti recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1671 c.c indipendentemente da

qualsivoglia ipotesi di inadempienza e per qualsiasi ragione. In tal caso, all'Appaltatore verranno riconosciute solamente le spese sostenute ed i lavori eseguiti.

#### ART. 13 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue

spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

#### ART. 14 - GARANZIA SUI BENI FORNITI

L'appaltatore garantisce i veicoli forniti da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.

Trattandosi di veicoli di soccorso, è da considerarsi normale un uso gravoso degli stessi.

Le garanzie offerte saranno complessive per l'intero veicolo allestito (pneumatici esclusi), e comprenderanno materiali e manodopera, ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più prossimo alla sede dell'Ente assegnatario o tramite officina mobile.

Gli automezzi allestiti saranno quindi coperti da garanzia integrale per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data di presa in carico da parte dell'Ente assegnatario.

Durante il periodo di garanzia, e comunque nei primi 24 mesi di vita operativa del veicolo, l'appaltatore provvederà ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo

previsti (tagliandi) a propria cura e spese, con addebito dei soli materiali di consumo (pneumatici compresi). In ogni caso saranno effettuati almeno due interventi, alla fine del primo e del secondo anno dalla presa in carico dei veicoli da parte degli Enti assegnatari.

Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal Costruttore dell'autoveicolo o dal suo Concessionario in Italia, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso che riscontri le garanzie così come offerte.

L'Appaltatore rimane comunque il solo responsabile del contratto di fornitura.

Tutti i ricambi saranno fornibili per almeno 10 anni decorrenti dall'accettazione del veicolo e resi disponibili agli Enti assegnatari o alle Ditte da questi indicate.

Per il veicolo offerto dovrà esistere una rete di assistenza organizzata dal produttore o dall'importatore ufficiale in Italia, estesa sull'intero territorio nazionale.

ART. 15 - COLLAUDO DELLA FORNITURA

L'appaltatore dovrà presentare la fornitura al collaudo, nei tempi, luoghi e quantità definite in contratto.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza dei mezzi allestiti alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:

- alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
- alla offerta presentata dalla Ditta ed accettata dall'amministrazione appaltante, ed alle sue eventuali varianti concordate;
- al Capitolato speciale d'Appalto, per quanto non definito in offerta.

Oltre ad ogni accertamento che la Commissione riterrà utile eseguire saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- Esame degli automezzi nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;

- Rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- Per gli autoveicoli, sarà richiesta prova di marcia su strada asfaltata e non, con percorso complessivo di circa 50 Km, altimetricamente e planimetricamente vario. Nel corso di tale prova saranno rilevati i dati di velocità massima, di diametro di sterzata e di comportamento generale del mezzo;
- Per le macchine operatrici, sarà richiesta una verifica delle prestazioni operative della macchina e delle sue attrezzature, con prova di funzionamento prolungato e rilevazione delle temperature dei fluidi interessati (olio e acqua motore, olio idraulico, ecc.);
- Prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- Verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;
- Prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte

della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;

- Per gli autoveicoli, saranno eseguite prove per verificare che, con trasmettitore radio in funzione, i dispositivi elettronici ed elettrici in dotazione al veicolo allestito funzionino in modo corretto ed inoltre che tali dispositivi non pregiudichino l'efficienza dell'apparato R.T. Si effettueranno prove pratiche di ricezione e di trasmissione con veicolo in marcia a diverse velocità, con funzionamento contemporaneo dei dispositivi (di segnalazione, di allarme, ecc.) di bordo, effettuando collegamenti con la stazione fissa del Comando VVF più vicina, commutando su ponte radio. Le comunicazioni dovranno risultare chiaramente comprensibili.

Se sarà prevista la presentazione di un prototipo caposerie, per quanto riguarda gli esemplari successivi ad esso sarà verificata la conformità al tipo costituito dal prototipo stesso, salvo eventuali modifiche concordate in seguito all'uso operativo dello stesso.

Le operazioni di collaudo citate (ad esclusione dell'esame generale e del controllo dei numeri di telaio, da eseguire sulla totalità della fornitura) saranno eseguite sul campione definito dalla Commissione di collaudo, comunque non inferiore a:

Unità approntate	Unità da collaudare
1	1
da 2 a 30	2
da 31 a 100	3

La Commissione di collaudo indicherà i numeri di telaio dei mezzi prescelti.

La Commissione potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati.

Rispetto ai valori contrattuali saranno ammesse le tolleranze seguenti, ad integrazione di quelle stabilite dalla normativa vigente:

- Masse a vuoto ed a pieno carico: 3% in aumento oppure in diminuzione, fermi restando i limiti previsti dal costruttore dell'autotelaio;

- Prestazioni stradali: 5% in aumento o in diminuzione per i dati di velocità e di accelerazione; nessuna tolleranza in aumento rispetto alla normativa per quanto riguarda gli spazi di frenatura.

Non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito.

Saranno a carico dell' Appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei mezzi o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni, la Ditta si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove sarà fornito

dall'Appaltatore, salva la facoltà della Commissione di collaudo di sostituire i predetti in tutto o in parte con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento i veicoli saranno muniti di targa "prova" e assicurati a cura della Ditta.

#### ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L'appaltatore si attiene alle norme sulla sicurezza relativa alla sola installazione oggetto del contratto.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle

corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto.

#### ART. 17 - VARIANTI ALLA FORNITURA

Il Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni alla fornitura oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto.

#### ART. 18- RISERVATEZZA

Il Committente si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla D.Lgs 196/03.

ART. 19- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per bolli, atti e registrazioni relativi al presente contratto ed alla fornitura sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Torino, in via esclusiva.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile.

ART. 22 - ALLEGATI

- a) Cauzione definitiva;
- b) Polizza RCT - RCO
- c) RC prodotto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente

---

L'Appaltatore

---

Torino, lì